

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2004, N. 3 “NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT” IN MATERIA DI CONCESSIONE DI BORSE AL MERITO SPORTIVO (ART. 3, COMMA 3, LETT. B)) – ATTIVITA’ INDIVIDUALE**

**ALLEGATO “C” approvato con DGR. n. 709 del 26 aprile 2013, come integrato dalla DGR n. 186 del 21 febbraio 2014 (integrazione in corsivo al punto 4)**

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 concernente “Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport”, le società o associazioni sportive beneficiano di borse al merito sportivo per gli sport individuali, in relazione ai risultati agonistici di elevato livello nazionale o internazionale, di cui all’articolo 6, comma 8, conseguiti da atleti alle stesse tesserati e residenti in Valle d’Aosta. Agli atleti residenti in Valle d’Aosta sono equiparati gli atleti residenti nei comuni appartenenti alla Comunità montana Dora Baltea canavesana (Comuni di Andrate, Borgofranco d’Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone e Tavagnasco), o nei Comuni di Ivrea, Lessolo e Montalto.
2. Le domande di contributo, concernenti i risultati agonistici conseguiti, sono redatte sugli appositi modelli predisposti dalla struttura regionale competente in materia di sport e devono essere alla stessa presentate, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno. In caso di consegna a mano, anche a mezzo corriere, le domande di assegnazione di borse la merito sportivo devono pervenire alla struttura competente entro l’orario di chiusura degli uffici del Dipartimento turismo, sport, e commercio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale farà fede la data riportata sul timbro apposto dall’ufficio postale addetto al recapito.
3. Le domande devono pervenire complete della documentazione richiesta dalla legge regionale 3/2004 e dal presente provvedimento, attestante il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi previsti dalla legge regionale stessa.
4. Ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall’articolo 4, commi 5 e 6 della l.r. n. 3/2004 e di un vivaio giovanile consistente in un gruppo di almeno otto atleti tesserati e residenti in uno dei comuni previsti all’articolo 6 comma 8bis della l.r. 3/2004, di età compresa tra gli 8 e i 16 anni che abbiano avuto il primo e unico tesseramento nella società che richiede il contributo, *ovvero che risultino tesserati nella medesima società da almeno quattro anni consecutivi*, le borse al merito sportivo sono riconosciute a favore delle società o associazioni sportive aventi titolo in relazione al conseguimento da parte dei propri atleti, nel periodo cui si riferisce la relativa istanza e in qualità di tesserati all’organismo sportivo richiedente, di uno dei titoli agonistici, indicati nella sotto riportata tabella, nella quale sono evidenziati i corrispondenti importi, al lordo di eventuali ritenute fiscali:

Titolo sportivo	Sport olimpici			Sport non olimpici		
	Campione	Medagliato	Finalista	Campione	Medagliato	Finalista
Olimpico	10.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	1.250,00
Mondiale	6.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	750,00
Europeo	4.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
Mondiale junior	3.000,00	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	375,00
Italiano assoluto Europeo junior	2.500,00	1.250,00	625,00	1.250,00	625,00	312,50
Italiano 18-19 anni (*)	2.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	250,00
Italiano 16-17 anni	1.500,00	750,00	375,00	750,00	375,00	187,50
Italiano fino a 15 anni	1.200,00	600,00	300,00	600,00	300,00	150,00

(\*) qualora la disciplina sportiva preveda che l'attività agonistica praticata oltre ai 19 anni sia considerata attività giovanile e non assoluta, si procede all'assegnazione della corrispondente borsa al merito.

5. Ai fini dell'applicazione della tabella sopra riportata, si precisa che per "atleta finalista" si intende l'atleta classificatosi dal quarto all'ottavo posto in una classifica che sia derivante da precedenti sistemi di qualificazione e/o di selezione, quali turni eliminatori, anche non contestuali alla competizione in cui viene assegnato il titolo.

In assenza di una classifica così ottenuta, per "atleta finalista" si intende l'atleta classificatosi dal quarto all'ottavo posto nella competizione nella quale viene assegnato il relativo titolo che abbia registrato una partecipazione minima di atleti non inferiore a nove.

6. I titoli agonistici conseguiti dagli atleti della società o associazione sportiva devono essere documentati mediante classifiche ufficiali ovvero dichiarazione sostitutiva della federazione sportiva nazionale di riferimento; il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6 è comprovato da una dichiarazione sostitutiva del Presidente della società o associazione sportiva richiedente.

7. L'ammontare totale del piano di riparto delle borse al merito riconoscibili alle società o associazioni sportive non può complessivamente superare il 15% dello stanziamento totale disponibile sul capitolo di riferimento (contributi per l'attività agonistica di rilievo nazionale).

8. Le società o associazioni sportive interessate possono beneficiare di una sola borsa al merito sportivo in relazione ai titoli conseguiti dal medesimo atleta, salvo che quest'ultimo consegua, oltre ad un titolo individuale, anche un titolo quale componente di una squadra come indicato al punto 10. Nel caso in cui lo stesso atleta tesserato abbia conseguito nel medesimo anno di riferimento più titoli fra quelli contemplati nella tabella, sarà concessa alla società o associazione sportiva di appartenenza la borsa al merito sportivo di importo maggiore.

9. Le società o associazioni sportive interessate possono beneficiare di massimo numero tre borse la merito sportivo per ciascun anno. Nel caso in cui la medesima società o associazione sportiva abbia più atleti che abbiano conseguito ulteriori titoli nel medesimo anno di riferimento, saranno concesse alla società o associazione sportiva le tre borse la merito di importo maggiore.

10. Le borse al merito sportivo sono riconosciute unicamente in relazione ai risultati sportivi conseguiti dagli atleti a titolo individuale, fatta eccezione per quelli conseguiti nell'ambito di staffette. In quest'ultimo caso l'importo della borsa al merito sportivo corrisponde a quello indicato nella tabella sopra riportata.

11. Qualora al conseguimento del titolo concorrano anche atleti non residenti in Valle d'Aosta o uno dei seguenti Comuni: Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone e Tavagnasco, Ivrea, Lessolo e Montalto Dora, l'entità della borsa al merito sportivo da attribuire secondo quanto previsto nella sopra riportata tabella, è calcolata in proporzione al numero di atleti componenti la squadra, residenti in valle d'Aosta o in uno dei comuni sopra specificati.

12. Qualora la somma complessiva delle borse al merito fosse superiore all'ammontare dello stanziamento annuale destinato al finanziamento delle borse al merito, quale specificato al punto 7, le stesse sono ridotte proporzionalmente fino alla concorrenza della somma a tale scopo destinata.